

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 302/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 418pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Andrea CAPPELLI, Dirigente della società POL. A. BELLANI A.S.D. e della società POL. A. BELLANI A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Andrea CAPPELLI, violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto al termine della gara Bellani – Oltnera del 1°.11.2014, un comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza omettendo di riferire all'arbitro il nominativo del Sig. Walter Lorenzoni, a lui noto in quanto collaboratore della società, che aveva tenuto nei confronti dello stesso direttore di gara un comportamento minaccioso e irriguardoso, benché questi ne avesse fatto richiesta;

società POL. A. BELLANI A.S.D. per responsabilità oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CAPPELLI e dal Sig. Flavio Guidi nell'interesse della società POL. A. BELLANI A.S.D. in qualità di Presidente e rappresentante legale pro tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 30 giorni di inibizione nei confronti Sig. Andrea CAPPELLI e € 133,33 di ammenda nei confronti della società POL. A. BELLANI A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio